

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signori  
- Ivo Durisch  
- Fabrizio Sirica  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 24 giugno 2020 n. 72.20

#### **Governo sconfessato dal Tribunale federale: cambiare prassi per il ritiro dei permessi**

Signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 24 giugno u.s., con la quale vengono posti alcuni quesiti, concernenti la recente sentenza del Tribunale federale (TF) dello scorso 8 giugno (cfr. DTF 2C\_666/2019 dell'8 giugno 2020), afferente ad una decisione del 18 febbraio 2016 dell'Ufficio della migrazione (UM). La medesima ha per oggetto la revoca di un permesso di dimora a un cittadino di uno Stato terzo, a motivo dell'allora sua dipendenza dall'aiuto sociale e a riguardo osserviamo quanto segue.

Giova innanzi tutto precisare che, al momento dell'emanazione della decisione dell'UM nel febbraio 2016, l'interessato non presentava un particolare grado d'integrazione nel nostro Paese. In effetti lo stesso aveva subito una condanna nel 2006, non aveva mai avuto un impiego stabile, dipendeva dai pubblici aiuti a far tempo dall'aprile 2014 e per questo era già stato oggetto di una decisione di ammonimento da parte della menzionata Autorità. In aggiunta egli presentava una significativa situazione debitoria, con 13 attestati di carenza beni a suo carico per un ammontare di CHF 23'077.--.

Successivamente, in pendenza di procedura ricorsuale, come pure rilevato dal TF, a far tempo dal maggio 2016, l'interessato ha rinunciato a percepire aiuti assistenziali e *“si è dimostrato intraprendente cercando e trovando impiego a più riprese, sia nel Canton Ticino che al di là delle Alpi (...)”* (cfr. DTF 2C\_666/2019 dell'8 giugno 2020, Consid. 6.4). Da ciò ne deriva che la situazione dell'interessato, al momento della pronuncia della sentenza del TF era ben diversa rispetto a quando si era determinato l'UM nel febbraio 2016 e si era evoluta a suo favore, emancipandosi lo stesso dagli aiuti assistenziali e presentando una situazione professionale stabile.

Per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare del ricorrente, di cui all'art. 8 CEDU, si osserva che, nella ponderazione degli interessi privati a suo favore, hanno giocato la sua lunga permanenza in Svizzera, dal 1995, e il fatto di essere padre di una cittadina svizzera, anche se il medesimo non disponeva dell'Autorità parentale sulla medesima.

Ciò nonostante, è opportuno precisare che il TF non ha esentato da critiche il comportamento tenuto in passato dal medesimo. In effetti l'Alta Corte federale ha infine reso attento l'interessato indicando che *“Va però sin d'ora aggiunto che, se in futuro egli non si*

*impegnasse seriamente a far fronte alla propria situazione debitoria, ricadesse di nuovo a carico dell'aiuto sociale, o dovesse addirittura delinquere, la situazione potrà essere giudicata diversamente.*" (cfr. DTF 2C\_666/2019 dell'8 giugno 2020, Consid. 6.4).

Di conseguenza la misura adottata dall'UM nel 2016, con il quadro fattuale di allora, era da ritenersi proporzionata. Prova ne sia che, a livello cantonale, sia il Consiglio di Stato (CdS), con determinazione del 30 agosto 2017 (cfr. Decisione CdS No. 3804 del 30 agosto 2017), che il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), con sentenza del 13 giugno 2019 (cfr. sentenza TRAM No. 52.2017. 511 del 13 giugno 2019) avevano confermato e ritenuto proporzionato e ossequioso del quadro legislativo il provvedimento in oggetto.

Parimenti, per quanto attiene alle sanzioni, a seguito del percepimento di assegni familiari AFI - API, come verrà precisato nella risposta alla domanda 3), si osserva che dal cambiamento giurisprudenziale, intervenuto nell'autunno del 2015 a seguito di una sentenza del TF (cfr. DTF 2C\_600/2014 del 27 ottobre 2015 e 2C\_750/2014 del 27 ottobre 2015), l'UM ha rinunciato ad applicare provvedimenti in virtù di questo motivo.

Da ultimo, riguardo all'attuale situazione critica del mondo del lavoro, a seguito dell'emergenza pandemica, contrariamente a quanto indicato nell'atto parlamentare in oggetto, l'UM, nelle proprie valutazioni ai fini dell'emanazione di un'eventuale misura quale l'ammonimento o la revoca di un'autorizzazione, ne ha sempre tenuto conto. Infatti, come dovrebbe già essere noto agli interroganti, l'Esecutivo cantonale, nella sua risposta orale all'interpellanza del 17 aprile 2020, presentata dal Gruppo socialista e dal titolo "*Sospendere la revoca dei permessi a persone in difficoltà legate alla pandemia!*", durante la seduta di Gran Consiglio del 25 maggio 2020, ha comunicato che, in virtù delle indicazioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS) per il tramite dell'Associazione dei Servizi cantonali della migrazione (ASM), le Autorità cantonali della migrazione sono state invitate a tener conto delle ripercussioni economiche, che potrebbero subire le persone straniere residenti a causa della pandemia COVID-19. Inoltre, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), nell'ambito delle istruzioni emanate il 16 maggio 2020, inerenti l'attuazione dell'Ordinanza 2 COVID-19, ha altresì raccomandato agli Uffici cantonali della migrazione di considerare, riguardo al criterio della dipendenza dall'aiuto sociale, se questa è causata o si è aggravata a far tempo dalla situazione di pandemia e dalle sue conseguenze. In effetti è d'uopo sottolineare che i collaboratori dell'UM, nell'eventuale applicazione delle menzionate misure, hanno sempre considerato l'attuale contesto socio-economico, con particolare attenzione al rispetto del principio di proporzionalità.

Fatte queste premesse, rispondiamo come segue alle singole domande poste dal vostro atto parlamentare:

**1. Come valuta la sconfessione arrivata dal Tribunale Federale? Quali errori di valutazione ha fatto il Consiglio di Stato?**

Innanzitutto giova precisare che la determinazione del TF non può essere considerata come una sconfessione della prassi del Consiglio di Stato ma va interpretata come una sua precisazione. In effetti, come indicato nelle premesse, il Tribunale federale nella sua ponderazione degli interessi in gioco, ha tenuto conto delle particolarità della singola fattispecie, segnatamente della lunga presenza sul territorio svizzero dell'interessato. In secondo luogo si ribadisce che la fattispecie a giudizio è mutata pendente causa; difatti lo straniero ha di seguito cessato di beneficiare del sostegno dell'Ufficio del sostegno e dell'inserimento (USSI) e ha stabilizzato la propria situazione lavorativa. Da ultimo non va

dimenticato che il TF, pur accogliendo il ricorso dell'interessato, in virtù del precedente comportamento, lo ha reso attento che in caso di nuova percezione di aiuti sociali, di futura violazione dell'ordine pubblico e di peggioramento della sua situazione debitoria, non sono da escludere eventuali misure nei suoi confronti.

Pertanto l'Esecutivo cantonale, visto quanto sopra, al momento dell'emanazione della propria determinazione, ritiene di non essere incorso in alcun errore di valutazione. Infatti la sentenza del TF rappresenta una precisazione della prassi in essere e tiene conto delle particolarità di una singola e unica fattispecie, per di più mutata pendente causa.

**2. Ha intenzione di cambiare prassi nella valutazione dei dossier a seguito di questa sentenza?**

La sentenza chiarisce meglio i presupposti per l'applicazione della revoca del permesso di dimora, in conseguenza della dipendenza dai pubblici aiuti di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrl, concretizzando e specificando meglio il fattore d'apprezzamento del principio della proporzionalità. In effetti ogni fattispecie va ponderata proporzionalmente al singolo caso. Pertanto per i casi futuri l'UM dispone ora di nuovi riferimenti giurisprudenziali per affinare l'esame della proporzionalità nei casi futuri. Ciò senza dover stravolgere la propria attuale prassi in materia di misure applicabili a fronte della dipendenza dagli aiuti sociali, peraltro allineata alla giurisprudenza del TF e alle direttive della SEM.

**3. Quanti ammonimenti sono stati inviati a beneficiari di assegni familiari integrativi?**

In conseguenza della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 2C\_600/2014 del 27 ottobre 2015 e 2C\_750/2014 del 27 ottobre 2015) dove l'assegno familiare integrativo (AFI) e l'assegno di prima infanzia (API) non sono stati riconosciuti come prestazioni di aiuto sociale ai sensi della legislazione in materia di stranieri (cfr. DTF 2C\_600/2014, consid. 6.3; DTF 2C\_750/2014 consid. 6.3), l'UM, dall'autunno 2015 non ha più emesso alcun ammonimento (art. 96 cpv. 2 LStrl), né tanto meno ha più revocato alcun permesso (art. 62 e 63 LStrl e 16 e 23 OLCP) nei confronti di cittadini stranieri titolari di un permesso di dimora B o di domicilio C, esclusivamente a causa del percepimento di detti assegni.

Ciò nonostante, è bene rilevare che la percezione di questo tipo di assegno è un indizio di una debolezza in termini di risorse finanziarie, per cui in questi casi è possibile che si sia non troppo lontani dal non adempiere al criterio dell'autonomia finanziaria, presupposto per il mantenimento di un titolo di soggiorno.

**4. Quanti ammonimenti sono stati inviati a beneficiari di assistenza?**

Per questa specifica fattispecie non esiste una statistica dedicata. Infatti l'emanazione di ammonimenti di norma è riconducibile a più di una motivazione. Difatti assieme alla dipendenza dai pubblici aiuti vi possono essere motivi di ordine pubblico e/o di accumulo di debiti pubblici e privati. Pertanto a questo quesito non può essere data una risposta. Ciò nonostante si osserva che l'UM nel corso del 2019 ha emesso 562 decisioni di ammonimento a vario titolo (cfr. Rendiconto del Consiglio di Stato 2019, allegato statistico, n. 3T14), segnatamente per dipendenza dai pubblici aiuti e/o per ordine pubblico e/o per la situazione debitoria.

**5. Quanti permessi sono stati revocati a beneficiari di assegni familiari integrativi?**

Vedi risposta 3.

**6. Quanti permessi sono stati revocati a beneficiari di assistenza?**

Per i motivi indicati alla risposta 4. per questa specifica casistica non esiste una statistica dedicata. Ciò malgrado si rileva che l'UM nel 2019 ha intimato 260 decisioni di revoca di permessi per vari motivi (cfr. Rendiconto del Consiglio di Stato 2019, allegato statistico n. 3.T14), segnatamente per dipendenza dai pubblici aiuti, ordine pubblico, situazione debitoria, dimora fittizia, ecc.

**7. Quanti nuclei familiari hanno rinunciato agli assegni familiari integrativi dopo aver ricevuto un ammonimento?**

Vedi risposta 3.

**8. Quanti nuclei familiari hanno rinunciato all'assistenza dopo aver ricevuto un ammonimento?**


Vedi risposta 4.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore.*

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

  
Norma Gobbi

Il Cancelliere:

  
Arnaldo Caduri

**Copia:**

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-ussi@ti.ch);
- Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) (ias@ias.ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.migrazione@ti.ch).